

RIFORMA CARTABIA

LEGGE N. 134 DEL 27 SETTEMBRE 2021

D.LGS. 10 OTTOBRE 2022 N. 150

**LA PROCEDIBILITÀ NEI REATI PERSEGUIBILI A QUERELA DI
PARTE; PRESENTAZIONE E REMISSIONE DELLA QUERELA;
NORMATIVA TRANSITORIA**

LA DISCIPLINA DELL'ART. 131 BIS C.P.

L'ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA

Art. 1 comma 15 Legge 134/2021 (Legge Delega)

- Estensione della procedibilità a querela per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime e per ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio
- dichiarazione o elezione di domicilio da parte del querelante
- conseguenze che si determinano in materia di notificazioni degli atti al querelante in caso di domicilio non dichiarato o eletto (o di dichiarazione insufficiente o inidonea)
- conseguenze in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia citato a comparire come testimone

ESTENSIONE DEL NOVERO DELLA PROCEDIBILITÀ A QUERELA

Art. 590 bis c.p. - lesioni personali stradali gravi o gravissime

art. 590 bis comma 9

“[...] Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.”

- Recepito monito della Corte costituzionale (sent. n. 248/2020):
«[...] pur concernendo condotte produttive di gravi danni all'integrità fisica delle persone offese, tali fattispecie hanno per presupposto la violazione di qualsiasi norma relativa alla circolazione stradale diversa da quelle previste specificamente nei commi successivi e nelle quali possono incorrere anche gli utenti della strada più esperti. Simili violazioni sono connotate da un disvalore inferiore a quello proprio delle assai più gravi ipotesi di colpa cui si riferiscono i commi successivi dell'art. 590-bis c.p., le quali sono caratterizzate in gran parte dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli [...]».
- Inoltre accertamento di simili fatti è spesso molto complesso ed avviato per applicare pene spesso modeste e per lo più non eseguibili in quanto sospese.

Tecnica legislativa:

- **Comma 9:** Regola generale della procedibilità a querela per il delitto, salvo eccettuare espressamente le ipotesi, aggravate **richiamate dai commi 2 – 3-4- 5 e 6** che restano procedibili d'ufficio essendo caratterizzate da un maggior disvalore.
- Procedibilità a querela anche dell'ipotesi attenuata di cui al **comma 7** dell'art. 590 bis (qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole) e nei casi di pluralità di eventi lesivi di cui al **comma 8** (fatta salva la ricorrenza di ipotesi aggravate).

[I] Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

[II] Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

[III] Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

[IV] Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

[V] Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

[VI] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

[VII] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

[VIII] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

[IX] **Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo**

ULTERIORI REATI CONTRO LA PERSONA E IL PATRIMONIO

- La procedibilità a querela si applica anche per i **reati contro la persona o contro il patrimonio** puniti con una pena edittale non superiore nel minimo a **2 anni**
 - Non si tiene conto della ricorrenza di circostanze
 - È fatta salva la procedibilità d'ufficio quando la p.o. è **incapace per età** (giovane o avanzata) o **per infermità** (fisica o psichica)
- La legge delega parla di “**reati**” e non di “delitti” → in sede di attuazione, si farà riferimento:
 - Delitti di cui ai titoli XII e XIII del libro II c.p.
 - Contravvenzioni del libro III c.p. (artt. 659 e 660 c.p.)

Bene giuridico tutelato è il criterio guida utilizzato dal Legislatore per l'individuazione dei reati cui estendere il regime di procedibilità a querela.



si tratta di reati di **non particolare gravità** e posti a tutela di **beni individuali, personali e patrimoniali**.

Infatti

per reati in cui vi è una dimensione **sovra-individuale dell'offesa** (beni pubblici o a titolarità diffusa) oppure vi è una **particolare esigenza di tutela delle vittime**, si conserva la **procedibilità d'ufficio**

Inoltre si è tenuto conto dei criteri di **FREQUENZA** e di **RISARCIBILITA'** (reati che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie).

Estensione della procedibilità a querela a tali tipologie di reato, quali ad esempio, **Lesioni personali/furto**, rappresenta un forte incentivo a:

- riparazione dell'offesa
- definizione anticipata del processo attraverso la remissione della querela
- Attivazione della causa estintiva di cui all'art. 162 *ter* c.p. (estinzione del reato per condotte riparatorie)

Lesioni personali – art. 582 c.p.

«Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, **a querela della persona offesa**, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. **Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità**».

Procedibilità a querela:

- Lesioni lievissime (malattia non superiore ai 20 giorni)
- **Lesioni lievi** (malattia ricompresa tra i 21 e i 40 giorni) → novità

Procedibilità d'ufficio resta per:

- Lesioni gravi (malattia superiore ai 40 giorni)
- Lesioni gravissime (di cui all'art. 583 c.p.)

NB: la **procedibilità d'ufficio** è fatta salva quando la **malattia è superiore ai venti giorni (lievi)** e il fatto è commesso contro **persona incapace per età o infermità**

Conseguenze:

- Incentivare condotte risarcitorie o riparatorie che favoriscono la remissione della querela o l'estinzione del reato (*ex art. 162 ter c.p.*)
- Effetto deflattivo sul carico giudiziario
- Ampliamento della competenza del Giudice di pace (art. 4 co. 1 lett *a*) D.lgs 274/2000 attribuisce al Giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela)

Sequestro di persona – art. 605 c.p.

«Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;

2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.

Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Omissis

Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

Anche qui il bene giuridico tutelato presenta una dimensione personale

- La procedibilità a querela è limitata al **comma 1**, in quanto ipotesi meno grave



- Caso di limitazioni della libertà personale di durata molto breve, considerate comunque dalla Giurisprudenza integranti sequestro di persona (es. Persona chiusa sul balcone di casa sua/madre chiusa in casa dal figlio ecc..)

NB: la procedibilità d'ufficio è fatta salva quando il fatto è commesso contro persona incapace per età o infermità

Vantaggi:

- Incentivare condotte risarcitorie o riparatorie che favoriscono la remissione della querela o l'estinzione del reato (*ex art. 162 ter c.p.*)

Violenza privata – art. 610 c.p.

«Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma».

- Bene giuridico tutelato ha **natura personale**
- Il **disvalore** è in linea di massima **ridotto**
 - es. chi parcheggia l'auto impropriamente e impedisce il passaggio di auto in aree pubbliche o condominiali
- **NB:** la **procedibilità d'ufficio** è fatta salva quando il fatto è commesso contro **persona incapace** per

età o infermità oppure quando ricorrono le **condizioni aggravanti** del secondo comma richiama le condizioni di cui all'art. **339 c.p.** nell'ambito dei delitti contro la p.a. (manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, con armi, persona travisata, più persone riunite ecc..)



la dimensione pubblicistica dell'aggravante rende opportune mantenere la procedibilità d'ufficio

VANTAGGI

- Possibili condotte risarcitorie o riparatorie che favoriscono la remissione della querela ovvero l'applicazione dell'art. 162 ter c.p.

Minaccia – art. 612 c.p.

«Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità».

La **procedibilità a querela** giustificata dalla dimensione individuale del bene giuridico tutelato.

La **procedibilità d'ufficio** resta per ipotesi di cui all'art. 339 c.p. e si estende alle seguenti ipotesi:

- Minaccia è **grave e sussistono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva**

- P.o. è **incapace** per età o infermità (n.b. bersaglio minaccia non è necessariamente la persona che percepisce la minaccia, che è da considerarsi p.o.)

VANTAGGI

Possibili condotte risarcitorie o riparatorie che favoriscono la remissione della querela ovvero l'applicazione dell'art. 162 ter c.p.

Casi di procedibilità d'ufficio– art. 623 ter c.p.

«Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli ~~612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617- ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620~~ si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale».

- Eliminato il riferimento all'art. 612 c.p. (minaccia), in conformità alla modifica di quest'ultimo articolo
- Il reato di minaccia è procedibile d'ufficio secondo l'art. 612 c.p. come modificato dall'attuale riforma

Violazione di domicilio – art. 614 c.p.

«Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

La pena è da due a sei anni, ~~e si procede d'ufficio~~, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

La **procedibilità a querela** viene estesa all'ipotesi in cui il fatto sia aggravato per essere stato commesso con violenza sulle cose

- Ipotesi molto ricorrente = effetto deflattivo
 - La violenza sulle cose è intesa anche come **mezzo** per introdursi o trattenersi nel domicilio altrui (es. danneggiare la serratura, la porta o una finestra)
 - Minore disvalore rispetto al fatto commesso con violenza su persone/con armi

La **procedibilità d'ufficio** è fatta salva quando il fatto è commesso:

- contro **persona incapace per età o infermità**
- con **violenza su persone o con armi**

NB: la procedibilità a querela non fa venir meno la possibilità di effettuare l'arresto facoltativo in flagranza, previsto anche per le ipotesi procedibili a querela dall'art. 381, co. 2, lett. f-bis) c.p.p.

Furto – art. 624 c.p.

«Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis.»

Furto è un reato contro il patrimonio, di norma procedibile a querela, salvo la procedibilità d'ufficio in caso di ricorrenza di **circostanze aggravanti. Tali circostanze, sono spesso contestate**, impedendo così di definire il procedimento penale con la remissione della querela o la dichiarazione di estinzione del reato *ex art. 162 ter c.p.*, a seguito di codotte risarcitorie e riparatorie.

Scopi della riforma :

1. Escludere la procedibilità d'ufficio in presenza della circostanza aggravante comune *ex art. 61 n. 7 c.p.* relativa al danno patrimoniale di rilevante gravità (atteso che la rilevanza del danno non rende di per sé inopportuna la procedibilità a querela)
2. Limitare la procedibilità d'ufficio alle **sole circostanze previste ai nn. 7** (esclusa l'ipotesi dell'esposizione della *res* alla fede pubblica) e **7 bis dell'art. 625 c.p.**
3. Mantenere la procedibilità d'ufficio solo in relazione alle ipotesi che connettono il **maggior disvalore del fatto all'offesa del patrimonio pubblico** e comunque ad una **dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta**

Procedibilità d'ufficio:

- a. il fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza (art. 625, n. 7 c.p.);
- b. il fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (art. 625, n. 7 bis).

Stante il nuovo regime ordinario di procedibilità a querela, è stata altresì modificata la rubrica dell'art. 626 c.p. (impiegando formula utilizzata dalla dottrina per definire tali categorie di furti) :

Furti punibili a querela dell'offeso minori – art. 626 c.p.

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

1.se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;

2.se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

3.se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente».

Turbativa violenta del possesso di cose immobili – art. 634 c.p.

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.

Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità».

NB: la **procedibilità d'ufficio** è fatta salva quando il fatto è commesso contro **persona incapace per età o infermità**

Danneggiamento – art. 635 c.p.

«Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna

Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità»

L'intervento rende **procedibile a querela di parte esclusivamente il fatto commesso con violenza della persona o con minaccia** (comma 1, un'offesa di natura patrimoniale – privatistica e personale)

NB: nel comma 1 la **procedibilità d'ufficio** è fatta salva quando il fatto è commesso:

- contro persona **incapace** per età o infermità
- in occasione del **delitto di interruzione di un pubblico servizio** (art. 331 c.p.)
- Negli altri commi i beni giuridici tutelati hanno una dimensione pubblica o di pubblica utilità e quindi rimane la procedibilità d'ufficio

Truffa – art. 640 c.p.

«Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente ~~o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7~~».

- L'intervento amplia i casi procedibilità a querela dei delitti di truffa (si veda anche art. 629 *bis* c.p.)
- La procedibilità d'ufficio viene **esclusa** quando:
 - il danno cagionato è di rilevante gravità ricorre l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 7 c.p.



«avere, nei delitti contro il patrimonio [624-648; c. nav. 1135-1149], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro [481 comma 2], cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità»

- La rilevante gravità del danno patrimoniale **non preclude la possibilità di un integrale risarcimento**, consentendo così la **definizione anticipata** del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p.

Frode informatica – art. 640 ter c.p.

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma **o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.***

- La procedibilità d'ufficio viene **esclusa** quando ricorre l'aggravante comune del **danno patrimoniale di rilevante gravità** (art. 61 n. 7 c.p.)
- Soluzione coerente con revisione di:
 - Delitto di furto
 - Delitto di truffa

Infatti

la rilevante gravità del danno patrimoniale **non preclude la possibilità di un integrale risarcimento**, consentendo così la **definizione anticipata** del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 *ter* c.p.

Casi di procedibilità d'ufficio – art. 649 bis c.p.

«Per i fatti perseguibili querela preveduti dagli articoli 640 terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, **diverse dalla recidiva**, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità ~~o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità~~»

- L'intervento **amplia i casi procedibilità a querela** dei delitti di TRUFFA, FRODE INFORMATICA E APPROPRIAZIONE INDEBITA

NB: la **dimensione personale del bene giuridico tutelato** dalle norme incriminatrici di cui si tratta giustifica la **procedibilità a querela**

- Coerentemente con quanto previsto per il furto, la **procedibilità d'ufficio** sussiste quando
 - Ricorrono le **circostanze aggravanti ad effetto speciale** diverse dalla recidiva
 - La p.o. è **incapace per età o infermità**

NB: la rilevante gravità del danno patrimoniale **non preclude condotte risarcitorie o riparatorie** nell'interesse della p.o. con **rimessione della querela o applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 162 ter c.p.**

- **Si esclude il rilievo della recidiva** dal novero delle circostanze ad effetto speciale che, concorrendo con quelle richiamate dalla disposizione, comportano la procedibilità d'ufficio

- La legge delega parla di modifica del regime di procedibilità facendo riferimento al termine “**reati**” e non di “delitti” → ciò rende possibile intervenire anche su alcune contravvenzioni.
 - Contravvenzioni del libro III c.p. (artt. 659 e 660 c.p.)

La scelta di rendere procedibile a querela una contravvenzione è **innovativa**, nel sistema italiano, essendo le contravvenzioni sempre procedibili d'ufficio (cfr. l'art. 11 disp. att. c.p.)

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone– art. 659 c.p.

«Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

*Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità. **Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»***

L'intervento rende **procedibile a querela della p.o.**
la contravvenzione nelle sole ipotesi di cui al comma
1

Infatti

nel comma 1 la contravvenzione costituisce un **reato**
contro la persona

l'offesa è diretta verso **beni personali** facenti capo a individui determinati:

- le loro occupazioni (intellettuali o manuali)
- il loro riposo (ad esempio nelle ore notturne)

NB: la **procedibilità d'ufficio** è fatta salva:

- Quando il fatto è commesso contro **persona incapace per età o infermità**
- Nei casi di **disturbo di spettacoli, ritrovi o intrattenimenti pubblici**
- Per la fattispecie di **esercizio irregolare di professioni o mestieri rumorosi** cui al secondo comma, che descrive un'offesa spiccatamente pubblicistica

Molestia o disturbo alle persone– art. 660 c.p.

«Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

- Pur essendo la contravvenzione (al pari dell'art. 659 c.p.) collocata tra quelle contro l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, tale collocazione **non è decisiva** ai fini dell'individuazione del bene giuridico protetto → notoriamente controverso

- La disposizione richiama, quale destinatario della

condotta, una persona determinata (“taluno”), facendo così luce sulla **direzione offensiva della condotta**

- È un reato **meno grave** rispetto a ipotesi più gravi di molestie personali, inquadrabili tra i delitti e procedibili a querela

- Es. molestie che integrano gli atti persecutori ex art. 612 bis c.p.

- Non sembra ragionevole che la procedibilità d'ufficio sia prevista per l'ipotesi meno grave di molestie, e sia invece esclusa, anche nell'interesse della persona offesa, per le ipotesi più gravi.

Questione di legittimità costituzionale

- sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 660 c.p., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, a differenza dei delitti di cui all'art. 612 bis c.p., non prevede la procedibilità a querela della contravvenzione di molestie, “con annessa rimettibilità della querela, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata”.
- La Corte costituzionale (ord. n. 220/2018) ha dichiarato la questione inammissibile dopo aver considerato che ***“l'intervento additivo richiesto dal giudice a quo sarebbe del tutto eccentrico rispetto ai principi generali del sistema del diritto penale italiano, che prevede la procedibilità a querela solo per taluni delitti, mentre i reati contravvenzionali sono tutti procedibili d'ufficio”*** e che *“sebbene possa apparire inattuale ricomprendere nell'oggetto dell'art. 660 c.p. le molestie perpetrate col mezzo del telefono nei confronti di soggetti determinati, i cui effetti sovente restano in una sfera privata, la qual cosa potrebbe rendere opportuno un intervento del legislatore in materia, ciò non si risolve nell'illegittimità costituzionale della disposizione censurata”*
- La Corte costituzionale ha dovuto prendere atto di una situazione, determinata da un assetto normativo che è nella discrezionalità del legislatore cambiare, **introducendo eccezioni alla regola della normale procedibilità d'ufficio delle contravvenzioni.**
- Ciò anche e proprio per accogliere l'indicazione della Corte, che muovendo dal presupposto dato della procedibilità d'ufficio delle contravvenzioni ha manifestato perplessità sull'inquadramento nell'art. 660 c.p. di molestie dirette contro soggetti determinati.
- La legge delega non consente la trasformazione della contravvenzione in delitto ma autorizza a trasformare il relativo regime di procedibilità, rimuovendo così, sotto il profilo delle condizioni di procedibilità, la disparità di trattamento con le più gravi ipotesi di molestie inquadrabili tra i delitti.

DICHIARAZIONE / ELEZIONE DI DOMICILIO DEL QUERELANTE

l'art. 1, co., 15, lett. c) della legge delega prevede l'obbligo, per i reati perseguibili a querela, che nell'atto di querela sia dichiarato/eletto domicilio per le notificazioni, anche indicando un recapito telefonico

Comma 1 art. 153 bis c.p.p.

La PO che abbia proposto querela, nella dichiarazione di querela ha l'**OBBLIGO** di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, indicando anche un indirizzo di **posta elettronica certificata** o altro servizio elettronico di recapito **certificato qualificato**.

La previsione di un **obbligo** (non di una facoltà) è funzionale ad **agevolare le comunicazioni** tra autorità giudiziaria e persona offesa dal reato, imponendo un onere non molto gravoso ma che semplifica grandemente le notificazioni:

- **snellisce** i meccanismi di comunicazione
- **responsabilizzare la persona offesa** che abbia sporto querela, rendendola *parte realmente attiva* in un procedimento penale in cui l'ordinamento condiziona alla sussistenza e persistenza di un interesse della persona offesa la procedibilità dell'azione penale e la stessa punibilità dell'illecito.

CONSEGUENZE PER MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO?

La Legge Delega non dà indicazioni, ma essendo un obbligo imposto dalla legge non può rimanere privo di conseguenze.

- L'ammissibilità/validità della querela **non può essere ancorata** a tale obbligo:
 - La querela è un atto che ha natura e valenza non solo processuale, ma anche sostanziale sicché potrebbe risultare troppo penalizzante condizionare l'esercizio di un diritto della p.o. all'assolvimento di un obbligo legale che è principalmente funzionale al perseguimento di un obiettivo di semplificazione procedimentale
 - Condizionare la ammissibilità della querela (che ha anche natura di notizia di reato) all'assolvimento dell'obbligo comporterebbe il rischio di rendere impossibili approfondimenti investigativi da parte degli organi inquirenti
 - Rischio mancata tutela a persone che, non sono in grado di dichiarare o eleggere domicilio, tant'è che la dichiarazione o elezione di domicilio può avvenire anche in **momento successivo** alla presentazione della querela (comma 2 art. 153 bis c.p.p.)
 - **Non** condiziona ammissibilità della querela
 - **Non** incide sulla validità della querela
 - **Non** comporta sanzioni processuali
 - **Comporta CONSEQUENZE SUL PIANO DELLA NOTIFICAZIONE**

Art. 154 c.p.p. non distingue tra notificazione persona offesa e persona offesa che ha proposto querela

Con l'introduzione di quest'obbligo diventa necessario distinguere le due discipline

ART. 153 *BIS* C.P.P.

Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante - Art. 153-bis c.p.p.

«1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente».

modalità di individuazione del domicilio del querelante (al momento della querela o successivamente)

Aggiornamento

modalità di notificazione degli atti

Dichiarazione/elezione mancante insufficiente inidonea

Art. 153 bis c.p.p. commi 4 – 5

Gerarchia criteri per notificazione degli atti

1. Domicilio dichiarato o eletto (anche successivamente al deposito della querela, con dichiarazione depositata presso la segreteria del PM o cancelleria del Giudice)
2. Presso il difensore
3. **Se no dichiarazione/elezione/dichiarazione od elezione insufficiente o inidonea e no difensore di fiducia**, le notificazioni avverranno mediante deposito dell'atto presso la segreteria o cancelleria dell'Autorità Giudiziaria procedente.

La PO QUERELANTE, nell'attivare il procedimento penale deve farsi parte diligente coerentemente con quanto previsto per l'imputato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e per il responsabile civile e per la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

REMISSIONE DELLA QUERELA

Remissione della querela - Art. 152 c.p.p.

«Nei ~~delitti~~ **reati** punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato. La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. **Vi è altresì remissione tacita:**

- 1) **quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;**
- 2) **quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.**

La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'articolo 90-quater del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121.

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno».


- ❖ La modifica al primo comma permette che l'istituto operi sia per i delitti che per le **contravvenzioni**
 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.)
 - Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.)
- ❖ La **remissione tacita della querela opera quando**:
 - Il querelante ha preso parte a un programma di **giustizia riparativa** concluso con esito positivo (quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.)
 - **Mancata comparizione del querelante senza giustificato motivo** all'udienza in cui è stato citato come testimone. Il riferimento all'**ingiustificato** motivo per la mancata comparizione in udienza, rende superflua l'introduzione di qualsiasi clausola di salvaguardia assimilabile a quella di cui all'art. 500 comma 4 c.p.p. (il Giudice avrà il potere/dovere di svolgere accertamenti sulla prova di un fatto processuali, qualora ci siano indizi relativi ad un indebito condizionamento della PO)

REMISSIONE TACITA DELLA QUERELA NON OPERA:

- Se la p.o. è minorenni, incapace o in condizione di particolare vulnerabilità (art. 90 quarter c.p.p.)
- Quando il querelante ha agito in luogo della p.o. oppure nell'assolvimento di un dovere di carattere pubblicistico (es. querele presentate da chi esercita la potestà genitoriale)

Si vuole evitare il rischio che **eventuali negligenze del rappresentante** non comparso come testimone possano risolversi in una diminuzione di tutele per gli interessi sostanziali del rappresentato.

Conseguenze su mancata comparizione all'udienza come testimone ha reso necessarie ulteriori modifiche



Accompagnamento coattivo di altre persone - Art. 133 c.p.p.

«1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132».

INFORMAZIONI AL QUERELANTE

L'attuazione della delega introduce importanti novità in relazione alla P.O. /QUERELANTE che riguardano:

- La dichiarazione o elezione di domicilio da parte del querelante
- Le conseguenze che si determinano in materia di notificazioni degli atti al querelante in caso di domicilio non dichiarato o eletto (o di dichiarazione insufficiente o inidonea)
- Le conseguenze che si danno in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia citato a comparire come testimone (che, ove ingiustificata, comporta remissione tacita di querela).

A seguito di questi importanti interventi si è ritenuto necessario, in ossequio alle previsioni in materia di coordinamento di cui all'art. 1 comma 3 della Legge Delega, intervenire sull'art. 90 *bis* c.p.p., che riguarda le informazioni alla p.o.

Le ulteriori informazioni che devono essere date alla p.o. sono funzionali a rendere edotto il querelante:

- delle possibili conseguenze derivanti dalla mancata dichiarazione o elezione di domicilio;
- delle conseguenze derivanti dalla ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza in cui egli sia citato a comparire come testimone.

Informazioni alla persona offesa - Art. 90 bis c.p.p.

«Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

Omissis

n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

Omissis»

Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso - Art. 142 disp.att. c.p.p.

«1. Omissis

2. Omissis

3. L'atto di citazione contiene:

- a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonché del decreto che ha autorizzato la citazione;
- b) le generalità e il domicilio della persona da citare;
- c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;
- d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;

d-bis) l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita;

e) l'avvertimento che, **fuori del caso previsto dalla lettera d-bis),** in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa

4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), **d-bis), e)** nonché l'indicazione dell'imputato.

- Modifica dell'art. 142 disp.att. c.p.p. = l'intimazione notificata al testimone/querelante deve contenere l'avviso che la ingiustificata mancata comparizione all'udienza integra remissione tacita di querela.

La formulazione proposta nel modificare l'art. 142 disp. att. c.p.p. soddisfa il diritto della persona offesa di essere compiutamente informata delle conseguenze processuali che la legge annette ai suoi comportamenti; si tratta di un avviso che, dunque, assicura al querelante la possibilità di operare scelte libere e consapevoli, orientate alla tutela del proprio interesse.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUL REGIME DI PROCEDIBILITA'

Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità - Art. 85 [D.lgs. 150/2022)

- 1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.*
- 2. Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già esercitata l'azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero.*

Data la natura mista (processuale e sostanziale) della querela, l'assenza di disposizioni transitorie avrebbe comportato **la non procedibilità** per quei reati che prima erano procedibili d'ufficio e per effetto della riforma sono diventati procedibili a querela (per mancata proposizione della querela e in applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo)

Tuttavia

L'improcedibilità dell'azione penale sarebbe legata ad un fatto estraneo **alla sfera di volontà della p.o.**, che quindi vedrebbe diminuire le proprie possibilità di tutela. La necessità di scongiurare questo risultato è una **ragionevole giustificazione** per derogare al principio di retroattività della legge sopravvenuta più favorevole per il reo.

- A. nei casi di **reati** perseguibili a querela per effetto della riforma, **commessi prima dell'entrata in vigore della stessa (entro il 29/12/2022) e di cui la PO abbia avuto notizia prima dell'entrata in vigore della riforma, il termine per proporre querela decorre dall'entrata in vigore della riforma**
- B. nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della riforma, sia stata **già esercitata l'azione penale** (relativa ad un reato che, in origine, era perseguibile d'ufficio), la disposizione transitoria prevede che **l'autorità giudiziaria informi la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela. La decorrenza del termine per la sua proposizione a partire dal giorno in cui la persona offesa è stata informata dall'Autorità giudiziaria, a prescindere dall'eventuale pregressa conoscenza del fatto di reato da parte della persona offesa).**

Qual'è la sorte delle misure cautelari emesse per reati commessi prima del 30 dicembre 2022, già procedibili d'ufficio e divenuti a regime procedibile a querela ed in relazione ai quali la PO non abbia mai espresso una volontà di punizione/atto di querela?

- La normativa non fornisce indicazioni.
- Ufficio Massimario della Corte di Cassazione Relazione sulla disciplina transitoria del 7 novembre 2022:

NO REVOCA

Ma

- Ultrattività della procedibilità d'ufficio in pendenza del termine di cui all'art. 85
- Revoca della misura solo qualora entro il termine non sia stata proposta querela (ciò ovviamente salvo che non vengano meno gli altri presupposti sottesi all'applicazione della misura).

In data **13 dicembre 2022** il Senato ha approvato il Disegno di Legge relativo alla Conversione in legge del DL 31/10/2022 n. 162

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: « Art. 5-bis. – (Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità) –

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

- ***“2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi”;***

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

- ***“2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.***
- ***2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto”.***

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI AL QUERELANTE

Normalmente le modificazioni processuali non necessitano di disposizioni transitorie, in quanto vale il principio *tempus regit actum*

tuttavia

è necessaria l'introduzione di una disposizione di carattere transitorio relativamente alle modalità di notificazione degli atti in favore del querelante.

- Art. 86

- 1. Per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell'articolo 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.*
- 2. Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 del codice di procedura*

- La disposizione transitoria prevede (per l'art. 153 bis, comma 5, c.p.p.) una **deroga al principio del *tempus regit actum***
 - La *ratio* (e la necessità) della disposizione transitoria è legata al fatto che la modalità di notificazione semplificata (con deposito dell'atto da notificare in cancelleria) costituisce la conseguenza di un mancato assolvimento dell'obbligo legale di dichiarare/eleggere domicilio.

NB: questo obbligo legale **non sussisteva prima dell'entrata in vigore della riforma**, pertanto, si è ritenuto che la **modalità di notificazione “semplificata”** (la conseguenza procedimentale di una mancata o inidonea dichiarazione di domicilio) possa trovare applicazione **nei soli casi in cui l'obbligo legale di dichiarare o eleggere valido domicilio fosse già vigente**.

La disposizione transitoria stabilisce che **per le querele presentate prima dell'entrata in vigore della riforma:**

1. Se il querelante ha nominato un difensore, le notifiche si effettuano **presso il difensore** (*ex* art. 33 disp.att. c.p.p.)
2. Se il querelante non ha nominato un difensore, le notifiche si eseguono **presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante**
3. in caso di mancata nomina di difensore ed assenza di dichiarazione o elezione del domicilio, le notifiche si effettuano nelle **forme ordinarie** (*ex*. Art. 157 commi 1, 2, 3, 4 c.p.p.)

La disposizione transitoria non si applica in caso di elezione di domicilio insufficiente/inidonea, in quanto frutto di comportamento della PO

ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA' PER PARTICOLARE

TENUTA' DEL FATTO

Art. 1, co. 21 della legge delega:

«Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, prevedere come limite all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-bis del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;

b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa».

ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA' PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO

Con il Decreto si interviene sul primo e secondo comma dell'articolo 131 bis c.p. in una triplice direzione:

- generale **estensione dell'ambito di applicabilità** dell'istituto ai reati per i quali è prevista la **pena detentiva non superiore nel minimo a due anni** (primo comma);
- attribuzione di **rilievo alla condotta susseguente al reato** ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa (primo comma);
- **esclusione** di applicabilità dell'istituto in relazione ai **reati** riconducibili alla **Convenzione** del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a **Istanbul l'11 maggio 2011**, e ad **ulteriori reati di particolare gravità** (secondo comma).

ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICABILITÀ

Oggi: Articolo 131 bis c.p. si applica:

- ai reati per i quali è prevista una **pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni**,
- per effetto di una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 156/2020), anche a **reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva**, anche quando il massimo edittale di quella pena è superiore a cinque anni (es. ricettazione di particolare tenuità art. 648 comma 2 c.p.)

Post riforma

l'articolo 131 bis c.p. si potrà applicare anche ai **reati puniti con pena detentiva edittale determinata nel minimo in misura non superiore a due anni, indipendentemente dall'entità del massimo edittale della stessa pena detentiva**. L'ampliamento riguarda cioè reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni e non superiore, nel minimo, a due anni, sino ad oggi esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 131 bis c.p..

Esempio: caso del furto aggravato ex art. 625 c.p., co. 1 c.p., ricettazione ex art. 648, co. 1 c.p., ex art. 476 c.p. – falsità materiale del pubblico ufficiale in atti pubblici).

Effetti:


- **grande effetto deflattivo;**
- **efficienza processuale.**

Si pensi ai gradi di giudizio e al dispendio di risorse ed energia usufruiti dal sistema di giustizia nei casi di furto in supermercato (spesso commesso per bisogno) di generi alimentari del valore di pochi euro, aggravato per essere commesso su cose esposte alla pubblica fede, o con destrezza o con mezzo fraudolento; del furto (aggravato per l'esposizione alla pubblica fede) di un cartello stradale arrugginito e in disuso (Cass. Sez. IV, 2 febbraio 2017, n. 23093, rv. 269998); del furto (aggravato per le stesse ragioni) di una melanzana prelevata da un campo (Cass. Sez. V, 2 novembre 2017, n. 12823).

IL RILIEVO DELLA CONDOTTA SUSSEGUENTE AL REATO

- Il secondo intervento, attuativo dell'art. 1, co. 21, lett. b) della legge delega, è **realizzato inserendo la “condotta susseguente al reato”** tra i criteri di valutazione della particolare tenuità dell'offesa;
- Si supera così l'orientamento della Corte di Cass. n. 660/2019: *«ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente “post delictum”, atteso che la norma di cui all'art. 131-bis c.p. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, co. 1 c.p., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato»*.

- In piena adesione alla legge delega, si è dato rilievo, con formula generale, alla “condotta susseguente al reato”, **senza specificare tipologie di condotte riconducibili a quella formula** (es., restituzioni, risarcimento del danno, condotte riparatorie, accesso a programmi di giustizia riparativa, ecc.).



- **No limitazione alla la discrezionalità del giudice** che, nel valorizzare le condotte post delictum, potrà fare affidamento su una **locuzione elastica** di “condotta susseguente al reato” – ben nota alla prassi giurisprudenziale - figurando **tra i criteri di commisurazione della pena di cui all’art. 133, co. 2, n. 3 c.p.**
- La **condotta susseguente al reato** acquista rilievo **non come autonomo ed autosufficiente indice di tenuità dell’offesa**, ma come **ulteriori criterio** accanto a quelli di cui all’art. 133 comma 1 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità danno/pericolo e intensità del dolo e della colpa)
- Il giudice dovrà operare **un complessivo giudizio**, tenendo in considerazione **ANCHE** la **condotta susseguente che potrà essere utilizzata come criterio di valutazione**:
 - **Dell’esiguità del danno/pericolo**
 - **Delle modalità della condotta**

AMPLIAMENTO DEL CATALOGO DEI REATI PER I QUALI NON È APPLICABILE LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ

Il terzo intervento di riforma limita l'ampliamento generale dell'ambito di applicazione della causa di esclusione della punibilità, conseguente alla modifica sul limite edittale:

1. Escludere dal raggio di applicabilità dell'art. 131 bis c.p. i reati previsti dalla Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011;
2. rimessione al legislatore delegato l'opportunità di “*ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131 bis del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità*”.

NB: Le figure di reato espressamente escluse sono quelle che, in assenza di un'esclusione espressa, sarebbero rientrate nell'ambito di applicazione dell'art. 131 bis c.p. (pena edittale non superiore nel minimo a due anni).

REATI RICONDUCEBILI ALLA CONVENZIONE DI INSTANBUL ECLUSI ESPRESSAMENTE DALL'APPLICABILITÀ DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ

Atti persecutori (stalking) – art. 34 Convenzione Istanbul

- Art 612 *bis* c.p. – atti persecutori

Violenza fisica – art. 35 Convenzione Istanbul

- Art 582 c.p. – lesioni personali colpose, nelle ipotesi aggravate ex artt. 576 comma 1 nn. 2 . 5 e 5.1 e 577 comma 1 n. 1 e comma 2

Violenza sessuale, compreso lo stupro – art. 35 Convenzione Istanbul

- Art 609 *bis* c.p. – violenza sessuale
- Art. 609 *quarter* c.p. – atti sessuali con minorenni
- Art. 609 *quinquies* c.p. – corruzione di minorenni

Matrimonio forzato – art. 37 Convenzione Istanbul

- Art 558 *bis* c.p. – costrizione o induzione al matrimonio
- Punito con reclusione da 1 a 5 anni

Mutilazioni genitali femminili – art. 38 Convenzione Istanbul

- Art 583 *bis* c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Aborto forzato – art. 39 Convenzione Istanbul

- Art 593 *ter* c.p. – interruzione della gravidanza non consensuale

Sterilizzazione forzata – art. 39 Convenzione Istanbul

- Art 583 comma 2 n. 3 c.p. – lesione personale gravissima con perdita della capacità di procreare

Molestie sessuali – art. 40 Convenzione Istanbul

- Art 612 *ter* c.p. – diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)

INAPPLICABILITÀ NEI PROCEDIMENTI PER ULTERIORI REATI DI PARTICOLARE GRAVITÀ O ALLARME SOCIALE

- Scopo: bilanciare il generale ampliamento dell'ambito di applicabilità dell'istituto evitando che lo stesso attragga nella sfera della causa di non punibilità figure di reato di particolare gravità o allarme sociale
- Il limite della pena detentiva, non superiore a due anni, non sempre esclude che si sia in presenza di reati di particolare gravità o allarme sociale
- L'elencazione inserita nel comma 3 nn. 3 e 4 dell'art. 131 *bis* c.p. fa riferimento a:
 - Delitti nella **forma consumata**
 - Delitti nella **forma tentata**
- Su queste premesse, nel terzo comma, nn. 3 e 4 dell'art. 131 *bis* c.p. viene **esteso il novero dei reati in relazione ai quali l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità**

Vengono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 131 bis c.p. i seguenti delitti, **consumati o tentati**:

- **Delitti in materia di stupefacenti** previsti dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, che già rientrano nell'area di applicazione dell'art. 131-bis c.p. attualmente in vigore, in quanto puniti con pena massima inferiore ai cinque anni)
- **Delitti contro la pubblica amministrazione** di cui agli articoli **314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis** (peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione)
- **Delitto di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario** (art. 391 bis c.p.)
- **Delitti di incendio e di incendio boschivo** (artt. 423, 423 bis)
- **Delitto di pornografia minorile** (art. 600 ter, co. 1 c.p.)
- **Delitto di tortura** (art. 613 bis c.p.)
- **Delitto di rapina aggravata** (art. 628, co. 3 c.p.)
- **Delitto di estorsione** (art. 629 c.p.);
- **Delitto di usura** (art. 644 c.p.)
- **Delitti di riciclaggio e reimpiego** (artt. 648 bis, 648 ter c.p.)
- **Delitti finanziari** di cui agli art. e 184 e 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (**abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato**).

L'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 *bis* c.p.) è **esclusa** anche per alcuni **reati militari**:

- Reati di rivolta - art. 174 comma 1 codice penale militare di pace
- Reato di peculato militare - art. 215 c.p.m.p
- Reato di collusione – art. 3 l. n. 1383/1941

L'estensione dell'ambito di applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p., realizzata dallo schema di decreto in attuazione della legge delega, consentirebbe di applicare l'art. 131 *bis* c.p. ai predetti reati:

- a quelli di peculato militare e di collusione, perché puniti con la pena pari nel minimo a due anni
- al reato di rivolta perché, nella forma tentata (art. 46 c.p.m.p.), limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma, è punito nel minimo con un anno di reclusione

Art. 131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

*Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore ~~nel massimo a cinque anni~~ minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, **anche in considerazione della condotta susseguente al reato**, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.*

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

- 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;*
- 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis , quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;*
- 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319- bis , 319-ter , 319-quater , primo comma, 320, 321, 322, 322-bis , 391-bis , 423, 423-bis , 558-bis , 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis , 593-ter , 600-bis , 600-ter, primo comma, 609-bis , 609-quater , 609-quinquies , 609-undecies , 612-bis, 612-ter , 613-bis , 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis , 648-ter;*
- 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Non si applica l'art. 131 bis c.p.:

- **Art. 174 c.p.m.p.:**

Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più: 1. mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; 2. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore; 3. abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna importa la rimozione.

- **Art. 215 . Peculato Militare:**

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

- **Legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo):**

Art. 3: Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali. La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari. Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32- quinquies del codice penale.

DIRITTO INTERTEMPORALE

Non è prevista una disciplina transitoria perchè si tratta di un istituto sostanziale, inquadrabile tra le cause di non punibilità ed è quindi pacifica l'applicazione dell'art. 2 c.p.

La conseguenza di questa scelta è che ha **effetto retroattivo**:

- L'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 131 bis c.p. a nuove figure di reato
- Il parametro di valutazione della tenuità dell'offesa alla luce della condotta susseguente al reato

le modifiche alla disciplina dell'art. 131 *bis* c.p., che **escludono dall'ambito di applicazione dell'istituto talune figure di reato**, in quanto **sfavorevoli all'agente**, avranno effetto solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma.

NB con riguardo ai processi pendenti in sede di giudizio di legittimità: istanza 131 bis indeducibile per la prima volta in Cassazione, qualora fosse già in vigore alla data della sentenza d'appello.

Art. 1 comma 22 Legge 134/2021

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
CON MESSA ALLA PROVA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

- La MAP è istituto previsto e disciplinato **dall'art. 168 bis e ss. del codice penale;**
- è una **modalità alternativa di definizione del processo** attraverso lo svolgimento per l'imputato di lavori di pubblica utilità e la piena riparazione delle conseguenze del reato;
- la norma dispone infatti che **in relazione alla commissione di determinati reati** l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova;
- **l'istituto prevede l'affidamento dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) affinché svolga determinate attività.** Esse possono consistere nello svolgimento con dedizione e diligenza di un **lavoro di pubblica utilità** a titolo gratuito ed a favore della collettività intera, **nella piena riparazione delle conseguenze dannose scaturite dal reato e, se possibile, al risarcimento del danno cagionato con la sua condotta criminosa.**

Benefici della MAP:

- **Riduzione dei tassi di recidiva:** anticipazione del trattamento rieducativo/risocializzante, a beneficio della collettività oltre che dell'individuo.
- **Riduzione della durata media del processo:** essa comporta, infatti, la sospensione del procedimento penale nella fase delle indagini, o del processo, dopo l'esercizio dell'azione penale, consentendo di liberare risorse ed energie per la trattazione di altri procedimenti penali.
- **Contribuzione al non aggravio del sovraffollamento carcerario**
- **Non comporta «fuga dalla sanzione penale»** avendo un'innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al reato per cui si procede

Cosa prevede la legge delega?

- **Art. 1, co. 22 l. 27 settembre 2021, n. 134:**

«Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;***
- b) prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero».***

ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO

No estensione indiscriminata dell'ambito di applicabilità ai reati puniti con pena non superiore nel massimo a 6 anni.

Fermo restando limite della pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni ha esteso l'istituto ampliando il catalogo delle eccezioni oggi indicate dall'art. 550 comma 2 c.p.p, sulla base di due criteri:

- Estendere l'istituto a reati che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, compatibili con la MAP
- Reati diversi e ulteriori rispetto a quelli già indicati nell'art. 550 comma 2 c.p.

La disposizione di cui all'art. 550 c.p.p., come previsto dall'art. 1 comma 9 lett. 1 della Legge n. 134/2021, ha visto ampliarsi i propri confini a reati puniti con la pena della reclusione **non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento.** Tale categoria di reati, da un punto di vista sostanziale, potrebbe includere reati che si prestano a percorsi risocializzati o riparatori.

All'esito della riforma, anche per esigenze di economia legislativa:

- no elencazione reati nel testo dell'art. 168 bis c.p. ma coordinamento tra interventi su artt. 168 bis c.p. e 550 comma 2
- Sovrapposizione dell'area della messa alla prova ex art. 168 bis cp con quella della citazione diretta a giudizio ex art. 550 cpp.

- reati che avvengono in pubblico, di fronte ad una pluralità di testimoni, come gli **atti osceni in luogo pubblico aggravati** (art. 527 comma 2 c.p.) o il **danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni pubbliche** (art. 635 comma 3 c.p.) l'apologia di delitto (art. 414 c.p.) e l'istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.).
- Anche la violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.) e la bigamia (art. 611 c.p.) appaiono di regola di non complesso accertamento, così come i reati caratterizzati da violenza o minaccia, ad esempio **l'evasione aggravata da violenza o minaccia** (art. 385 comma 2 prima parte c.p.) o la violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.).
- È stato inoltre ritenuto che esistano numerose fattispecie rientranti tra i delitti contro la fede pubblica il cui accertamento non appare complesso in quanto emerge da circostanze di fatto: per esempio le **falsità in monete** (artt. 454, 460, 461 c.p.), le contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468 c.p.), oltre **all'indebito utilizzo, la falsificazione, la detenzione o la cessione di carte credito** (art. 493-ter c.p.).
- Un discorso analogo può essere svolto per alcuni casi di falsità personale (artt. 495, 495-ter, 496, 497-bis e 497-ter).
- sono stati ritenuti riconducibili al criterio di delega la **truffa aggravata** (art. 640 cpv. c.p.), la **frode in assicurazione** (art. 642 c.p.) e **l'appropriazione indebita** (art. 646 c.p.), tenendo anche conto che i querelanti spesso si fanno parti attive con produzioni documentali o indicando persone informate sui fatti.
- reati riguardanti le armi contenuti nella legge 110/1975, come il porto di arma in riunione pubblica da parte di persona non munita di licenza, il trasferimento illecito di armi e l'importazione di armi senza licenza.
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis del Testo Unico Doganale)
- Quanto al d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), si è ritenuto che non presentino problemi di accertamento i delitti di inosservanza di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la violazione del divieto di espatrio, il mancato rientro nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, l'elusione della amministrazione giudiziaria dei beni personali, l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali ex art. 80 e la violazione del divieto di svolgere attività di propaganda elettorale per i sottoposti a sorveglianza speciale.
- Anche la falsa attestazione della presenza in servizio e la giustificazione dell'assenza con certificato medico falso, punito dall'art. 55- quinquies comma 1 d.lgs. del 165/01 (Testo Unico sul pubblico impiego), è stato considerato suscettibile di rientrare nei criteri stabiliti dalla legge delega.
- alcuni reati previsti dal T.U. sull'immigrazione d.lgs. 286/1998: per esempio, **la contraffazione e l'alterazione del visto, del permesso di soggiorno o dei documenti necessari per il loro rilascio**; la seconda violazione del divieto di rientrare nel territorio dello Stato dopo un respingimento o dopo l'espulsione disposta dal giudice; la produzione di documenti falsi nelle procedure di ingresso e soggiorno.
- Nell'ambito del T.U. sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990), sono stati individuati i reati di istigazione pubblica, proselitismo e induzione all'utilizzo di stupefacenti, di cui all'art. 82, comma 1.
- In relazione ai reati tributari è stata ritenuta di non complesso accertamento solo la fattispecie **dell'omessa dichiarazione** (art. 5 c. 1 e 1-bis)

PROPOSTA DELLA MAP DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO

Alla luce di quanto riportato dalle norme, lo schema procedurale si divide in due fasi:

- I. **Proposta del PM sia nella fase procedimentale (conclusione delle indagini preliminari), sia nella fase processuale (udienza preliminare o predibattimento)**
- II. **Adesione della persona sottoposta alle indagini/imputato alla proposta del PM.**

► Corte Costituzionale, sentenza n. 91 del 2018:

La Corte ha escluso che la MAP si ponga in frizione con l'art. 27, co. 2 della Cost. valorizzando proprio il ruolo che assume **il consenso dell'imputato** in relazione a tale modalità di definizione del procedimento alternativo al giudizio. La Corte, infatti, ha osservato che *«se l'imputato ritiene di possedere elementi per l'affermazione della propria innocenza (...) egli ha a disposizione le garanzie del rito ordinario.»*

Al fine di evitare contrasti con la normativa costituzionale, nell'elaborazione dello schema procedurale della richiesta da parte del Pubblico Ministero, **si è data adeguata valorizzazione al consenso dell'imputato, indispensabile ai fini della sospensione del procedimento.**

PROPOSTA DELLA MAP DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO NELLA FASE PROCEDIMENTALE

In questa fase il PM può formulare la proposta **solo alla conclusione delle indagini preliminari**, vale a dire con la **notifica dell'avviso previsto dall'art. 415-bis c.p.p.**, con la facoltà del PM di formulare in tale atto la proposta di MAP con le relative indicazioni della durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale (Possibilità di collaborazione con UEPE concessa al PM).


Questo per tre ragioni:

- a) **la avvenuta conclusione delle indagini preliminari garantisce la serietà del lavoro inquirente e scongiura il rischio di prassi che potrebbero giungere a svuotare di contenuti il principio di obbligatorietà dell'azione penale e quello di completezza delle indagini preliminari;**
- b) **la completezza delle indagini preliminari assicura la possibilità per la persona ad esse sottoposta di operare scelte processuali con piena cognizione di causa:** se la sospensione del procedimento con messa alla prova postula il consenso dell'imputato, è di tutta evidenza che tale consenso – e con esso la rinuncia a contestare l'accusa deve potersi formare in modo pienamente consapevole;
- c) **la completezza delle indagini preliminari consentirà al GIP di assolvere – con piena cognizione di causa – alla sua funzione di controllo** (sulla ammissibilità della richiesta in relazione alla qualificazione giuridica del fatto proposto; sull'insussistenza di elementi che impongano il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; sulla idoneità della proposta di sospensione del procedimento messa alla prova a perseguire gli obiettivi di special prevenzione che comunque appartengono alla ratio dell'istituto).

- All'esito delle indagini il PM, **può** formulare (nell'avviso 415 bis) una proposta di MAP indicando la **durata ed i contenuti essenziali** (eventuale ristoro p.o., tipologia di lavoro) del programma di trattamento. A tal fine il PM **può** avvalersi dell'UEP per la formulazione della proposta, in tal caso il UEPE deve riscontrare il PM entro 30 gg (termine ordinatorio – art. 124 cpp).
- Dalla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. **la persona sottoposta alle indagini ha 20 giorni di tempo per manifestare la propria adesione alla proposta del pubblico ministero**
- L'indagato potrà aderire alla proposta personalmente o a mezzo di procuratore speciale (dichiarazione di adesione depositata presso la segreteria PM anche telematicamente)
- L'indagato potrà non aderire alla proposta formulata dal PM (magari troppo gravosa) conservando comunque la facoltà di sottoporre all'attenzione del giudice (nelle successive fasi procedurali) una propria richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nelle forme oggi già previste.

Una volta ricevuta notizia dell'adesione alla proposta di MAP da parte dell'indagato, il pubblico ministero:

- formula l'imputazione (art. 464 ter, co. 3, c.p.p.);
- trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari;
- **notifica alla persona offesa l'esistenza di tale possibile sviluppo del procedimento e con avviso della possibilità di presentare memorie al GIP entro un termine di dieci giorni.**



- Garanzia di contraddittorio per la PO che comunque non ha potere di veto
- Contraddittorio di norma cartolare (memorie)
- Eventualmente fissazione udienza ex art. 127 c.p.p. disposta dal GIP

VAGLIO DEL GIP

Il GIP, ricevuti gli atti ed eventuali memorie della P.O. può:

- ritenere che la concorde richiesta di sospensione del procedimento debba essere **respinta**
- ritenere che la concorde richiesta di sospensione del procedimento debba essere **accolta**
- ritenere necessario **acquisire ulteriori elementi utili alla decisione.**

RIGETTO

Ipotesi esplicite:

- *quando deve emettere **sentenza di proscioglimento** ai sensi dell'art. 129 c.p.p.*
- *quando ritiene che **non possa essere formulata una prognosi favorevole in ordine al pericolo di recidiva**;*
- *quando ritiene che **il contenuto della proposta di MAP** formulata dal PM e condivisa dall'imputato **non sia idoneo alla luce dei criteri indicati dall'art. 133 c.p.***

Ipotesi implicite:

- **non condividere la qualificazione giuridica data in imputazione al fatto** (ad es.: in imputazione si ipotizza la violazione dell'art. 393 c.p., per cui la MAP è ammissibile; il GIP, esaminati gli atti, ritiene che il fatto debba essere qualificato come estorsione, per cui la MAP è inammissibile)
- **il fatto di reato ascritto all'imputato sia di particolare tenuità** e, dunque, inquadrabile tra “*i fatti marginali che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo*” (Cass. Sez. U, 25.2.2016, n. 13681).

In caso di **rigetto**, gli atti sono restituiti al PM che potrà assumere le determinazioni che ritiene più adeguate in ordine alle modalità di prosecuzione del procedimento (es.: richiesta di archiviazione, richiesta di fissazione di udienza preliminare o di emissione di decreto di giudizio immediato o di decreto penale di condanna; citazione diretta a giudizio).

ACCOGLIMENTO

In caso di accoglimento:

- sempre con procedura cartolare – il GIP può dare incarico all'UEPE di **elaborare la proposta di MAP d'intesa con l'imputato** (art. 464-ter.1, co. 4, c.p.p.).
- Al fine di evitare stasi del procedimento, si prevede che **l'UEPE elabori il programma di intesa con l'imputato e lo trasmetta al GIP entro novanta giorni** (termine ordinatorio)
- Una volta ricevuto il programma elaborato dall'UEPE, **il GIP dispone con ordinanza** (e sempre senza fissare udienza) **la sospensione del procedimento con messa alla prova**, il cui esito sarà valutato nelle forme già oggi previste dall'art. 464 quater e ss. c.p.p.

UDIENZA CAMERALE

L'abbandono della procedura esclusivamente cartolare è previsto per il solo caso in cui il GIP ritenga necessario chiarire alcuni aspetti della proposta avanzata concordemente dalle parti o del programma elaborato dall'imputato d'intesa con l'UEPE.

In tal caso, nell'ambito di un'udienza camerale, il GIP potrà:

- acquisire informazioni utili ai fini della decisione
- e, eventualmente, acquisire il consenso dell'imputato ad integrare con alcuni contenuti del programma trattamentale.

Al termine, il GIP potrà:

- Qualora, all'esito delle ulteriori informazioni acquisite, accolga la proposta, chiedere all'UEPE di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato (da inviare entro 90 giorni);
- respingere la richiesta restituendo gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento (es.: richiesta di archiviazione, richiesta di fissazione di udienza preliminare o di emissione di decreto di giudizio immediato o di decreto penale di condanna; citazione diretta a giudizio).

Art. 464-ter 1 c.p.p. Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari

- 1. Il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'articolo 415-bis , può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna.*
- 2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.*
- 3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.*
- 4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'articolo 464-quater , comma 3, primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato.*
- 5. Nel caso previsto dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato.*
- 6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari può fissare udienza ai sensi dell'articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato*
- 7. Il giudice, valutata l'idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.*

Art. 141-bis disp. att. c.p.p. *Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova.*

1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

1 bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall'articolo 464-ter.1 del codice, in occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415-bis del codice.

Art. 141-ter disp. att. c.p.p. Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova

1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 464-ter¹, comma 1, del codice entro il termine di trenta giorni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464 septies del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.

Art. 464-septies c.p.p. - Esito della messa alla prova

- 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.*
- 2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il ~~processo~~ **procedimento** riprenda il suo corso.*

RICHIESTA FORMULATA NELLA FASE PROCESSUALE

- **Art. 464-bis c.p.p.**

1. *Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. **Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.***

2. *La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.*

Laddove il pubblico ministero formuli la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso dell'udienza preliminare, o nella fase predibattimentale (nei procedimenti a citazione diretta), si prevede la possibilità per la parte interessata di chiedere un breve rinvio del procedimento (con un'estensione del termine dilatorio limitata a venti giorni, come nel caso di richiesta in indagini preliminari).

Così facendo, l'imputato potrà ponderare la proposta del pubblico ministero e, eventualmente, di formalizzare la richiesta di programma trattamentale all'UEPE.

DISCIPLINA TRANSITORIA

- Nel 2014 il Legislatore non prevede la possibilità di accesso alla MAP per tutti i giudizi in cui, alla data di entrata in vigore della Legge n. 67 del 2014, vi era già stata la dichiarazione di apertura del dibattimento. Tale scelta impose l'intervento della Corte Costituzionale che esclude che il difetto di un regime transitorio violasse il principio di ragionevolezza ovvero di retroattività della norma penale di favore, valorizzando la dimensione processuale dell'istituto della MAP.
- Il Legislatore ha oggi scelto di valorizzare la dimensione sostanziale di tale istituto richiamando, nella relazione illustrativa i principi espressi dalla Corte Costituzionale (sent. 63/2019 e sent. 238/2020). In particolare, comparando gli interessi di rango costituzionale in potenziale frizione tra loro e da tale prospettiva, intervenendo sull'istituto della messa alla prova ha individuato due interessi entrambi rilevanti costituzionalmente:
 - La finalità specialpreventive e risocializzanti (art. 27, co. 3 Cost.)
 - Finalità deflative del processo (art. 111 Cost., ~~ragionevole~~ durata del processo)

Rispetto a tali finalità quali apporti con riferimento a tali finalità può avere la retroattività della riforma della MAP (in termini di estensione del suo ambito applicativo ex artt. 550 comma 2 c.p.p. e 168 bis c.p.) in relazione ai vari gradi di giudizio?

Retroattività dell'estensione ambito applicativo può avere effetti importanti **in primo e secondo grado, non con riferimento ai procedimenti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione**, dove l'applicazione retroattiva potrebbe paradossalmente allungare i tempi di definizione regredendo ad una fase di merito ed essendo vicina l'eventuale fase esecutiva, non si potrebbe parlare ragionevolmente di anticipazione del percorso risocializzante.

Art. 90 Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

*1. La disposizione dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, **si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. (30 dicembre 2022)***

*2. **Se sono già decorsi i termini di cui all'articolo 464 bis , comma 2, del codice di procedura penale, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine.***

*3. **Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.***

GRAZIE PER L'ATTENZIONE